

La valutazione degli alunni

La valutazione degli studenti, è comprensiva del voto di comportamento, in base all'articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.

Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende il giudizio, prevedendo la sua effettuazione prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

L'Istituto procede autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).

In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

L'ammissione all'esame di Stato, a decorrere dall'anno scolastico 200910, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna

disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).

I criteri di valutazione dell'istituto

Le linee guida che seguono riguardano i criteri di valutazione del rendimento scolastico, ma anche della partecipazione, dell'impegno e del metodo di studio di ciascun alunno.

Alla valutazione globale, da esprimersi sia nel primo che nel secondo quadrimestre con un voto intero unico, concorre l'insieme, opportunamente ponderato, di tutti i dati sul comportamento, la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il rendimento scolastico, raccolti durante il corso dell'anno.

A. Per la valutazione della partecipazione

La partecipazione è intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe e di contribuire al dialogo educativo. Rientrano in questa voce quindi i seguenti rilevatori:

- l'attenzione
- la frequenza la puntualità
- le richieste di chiarimenti e le proposte costruttive
- la disponibilità alla collaborazione con il docente ed i compagni.

B. Per la valutazione dell'impegno

Nella valutazione dell'impegno si intende rilevare la linea di tendenza prevalente nel comportamento dello studente rispetto all'adempimento dei doveri di studio in termini di regolare esecuzione dei compiti, svolgimento degli esercizi assegnati, e all'esercizio della volontà.

C. Per la valutazione del metodo di studio

Il criterio per valutare il metodo di studio è quello di rilevare la maggiore o minore capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro sulla base di scelte selettive.

D. Per la valutazione del profitto

In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi programmati, la valutazione del profitto può dunque essere schematizzata nel modo seguente:

Livello		Indicatori	Valutazione Decimale	Valutazione Sintetica
1	Conoscenze	possiede conoscenze scarse, frammentarie ed errate	1 < Voto < 4	Insufficienza grave
	Competenze	Comprensione: non riesce ad interpretare le informazioni Esposizione: presenta gravi difficoltà espressive Applicazione: non riesce ad applicare conoscenze e procedure anche in situazioni semplici Analisi: presenta gravi difficoltà ad esaminare i problemi Sintesi: non riesce a trarre conclusioni coerenti		
2	Conoscenze	presenta conoscenze incomplete e superficiali.	4 < Voto < 6	Insufficiente
	Abilità	Comprensione: commette errori ed interpreta le informazioni con superficialità. Esposizione: incontra difficoltà nell'uso appropriato del linguaggio e dei costrutti logicosintattici Applicazione: commette errori nell'applicare conoscenze e procedure anche in situazioni semplici Analisi: incontra qualche difficoltà ad analizzare i problemi Sintesi: trae conclusioni imprecise o con qualche errore		
	Competenze	Valutazione: coglie parzialmente gli aspetti essenziali e incontra difficoltà nell'individuare i collegamenti.		

3	Conoscenze	possiede conoscenze corrette anche se poco approfondite Comprensione: interpreta quasi sempre in modo esatto le informazioni Esposizione: si esprime con una terminologia accettabile e usa costrutti logico-sintattici per lo più corretti Applicazione: applica correttamente conoscenze e procedure in situazioni semplici	6 < Voto < 6,5	Sufficiente
	Abilità	Analisi: riesce ad esaminare gli aspetti principali di un problema Sintesi: trae conclusioni coerenti, anche se necessita di qualche aiuto		
	Competenze	Valutazione: non sempre è autonomo nell'individuazione dei nodi essenziali del problema e dei possibili		
4	Conoscenze	possiede conoscenze corrette e approfondite	6,5 < Voto < 8	Discreto Buono
	Abilità	Comprensione: interpreta correttamente le informazioni che presentano difficoltà di medio livello Esposizione: espone con chiarezza e terminologia appropriata. Applicazione: applica in modo corretto conoscenze e procedure anche in situazioni che presentano difficoltà diverse. Analisi; esamina correttamente i problemi. Sintesi: trae autonomamente conclusioni corrette		
	Competenze	Valutazione: individua i punti nodali di un problema, i collegamenti tra i vari contenuti ed effettua valutazioni personali e autonome		
5	Conoscenze	possiede una conoscenza dei contenuti completa, approfondita e articolata Comprensione: interpreta le informazioni in modo corretto e sicuro Esposizione: si esprime con piena padronanza di termini e con costrutti logico-sintattici articolati Applicazione: applica correttamente conoscenze e procedure anche in situazioni nuove Analisi: effettua analisi sicure e approfondite Sintesi: trae conclusioni sicure e complete in modo autonomo	8 < Voto < 10	Ottimo
	Abilità			
	Competenze	Valutazione: sa rielaborare criticamente le conoscenze, sa argomentare e risolvere problemi in modo autonomo e originale		

La valutazione che il docente propone al C.d.C. in sede di scrutinio, e che è riassunta in un voto unico, comprende quanto indicato ai punti A, B, C, D. La

valutazione globale tiene conto anche della progressione del cammino che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza ed è deliberata collegialmente da tutto il C.d.C.

E. Per la valutazione globale finale

Il giudizio globale, e dunque la valutazione finale, è funzione dei risultati descritti ai punti A, B, C, D.

Nella valutazione globale entra anche la considerazione della progressione del cammino che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza. Il Credito Scolastico viene attribuito secondo modalità stabilita dal MIUR, sulla base della media voti conseguiti nello scrutinio finale. Per la valutazione del Credito Formativo riguardante le attività organizzative della scuola, si attribuiscono massimo 0,5 punti. Il prospetto di attribuzione del punteggio viene comunicato annualmente tramite la pubblicazione sul sito della scuola.

La certificazione delle competenze

La valutazione istituzionale delle competenze si effettua secondo il modello ministeriale al termine dell'adempimento dell'obbligo scolastico, alla fine del primo biennio.

Per quanto riguarda invece la certificazione delle competenze acquisite frequentando corsi specifici organizzati all'interno dell'Istituto, si predisporranno attestati di frequenza con le competenze raggiunte da ciascun allievo, ove possibile.

Criteri per la valutazione degli elementi conoscitivi relativi alle attività previste nel PTOF svolte dagli studenti (ex crediti scolastici e crediti formativi)

Per l'attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla apposita ordinanza ministeriale. *In caso di valutazione positiva è assegnato il valore massimo fra i due voti di oscillazione all'interno della banda sulla base della tabella di calcolo oggettivo deliberata dal Collegio Docenti (qui sotto riportata).*

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Per l'attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico e al credito formativo il Consiglio di Classe fa riferimento ai criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti nel rispetto dell'O.M. n. 99 del 16/12/09. Benché il Dlgs 62/2017, infatti, abbia abolito il credito formativo, la nostra scuola ha legittimamente confermato in autonomia questo secondo canale per raggiungere il limite superiore della fascia.

Si ricorda che, mentre il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente e delle attività extracurricolari svolte a scuola, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

✓ **CREDITO SCOLASTICO**

Il **credito scolastico** viene attribuito sulla base della media scolastica, applicando una specifica tabella ministeriale:

MEDIA DEI VOTI	FASCE CREDITO III anno	FASCE CREDITO IV anno	FASCE CREDITO V anno
M = 6	7	8	9
6 < M < 6,5	8	9	10
6,5 ≤ M < 7,5	9	10	11
7,5 ≤ M < 8,0	10	11	12
8,0 ≤ M < 8,5	10	11	13
8,5 ≤ M < 9,5	11	12	14
9,5 ≤ M ≤ 10	12	13	15

Si tiene conto dei seguenti criteri:

- ✓ vengono mantenuti i decimali della media dei voti, ai quali si aggiungono i decimali dell'eventuale credito scolastico e/o formativo
- ✓ le frazioni di credito maggiori o uguali a 0,5 punti saranno arrotondati all'unità superiore della banda di oscillazione

Rientrano nel **credito scolastico** anche le attività **organizzate dalla scuola**, i cui crediti vengono attribuiti secondo il numero di ore effettuate, come da tabella seguente, che fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24.10.2022:

N ore effettuate	Credito proposto
<6	0,1
6-20	0,2
21-35	0,3
36-45	0,4
>45	0,5
Certificazione acquisita	0,5

Fanno eccezione i **progetti per l'orientamento in ingresso**, considerati prioritari, e che si svolgono in orario curricolare, ai quali si attribuiscono:

N ore effettuate	Credito proposto
<6	0,1
6-10	0,2
11-15	0,3
>15	0,4

Saranno i docenti referenti dei progetti svolti a certificare il credito acquisito.

✓ **CREDITO FORMATIVO**

Il **credito formativo** viene assegnato per le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, ed è valutato in massimo 0,5 punti.

Per le attività **sportive agonistiche** si attribuiscono:

- 0,2 punti per attività svolte a livello Comunale – Provinciale
- 0,3 punti per attività svolte a livello Regionale
- 0,5 punti per attività svolte a livello Nazionale

Per le attività formative **organizzate da Enti esterni** (Scout, volontariato, catechismo, attività lavorative, etc....) si attribuiscono:

- 0,2 punti per un impegno fino a 30 h/anno
- 0,3 punti per un impegno fino a 60 h/anno
- 0,5 punti per un impegno maggiore di 60 h/anno

Si rammenta che la banda di oscillazione determinata dalla media non può essere in alcun modo superata.

CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione degli scrutini intermedi e finali: il **voto di comportamento**, attribuito dal Consigli di classe in sede di scrutinio sulla base dei dati emersi delle proposte formulate dai docenti tiene conto dell'art. 7 del DPR 122/2009 (regolamento valutazione), dell'art. 2 del DL 137/2008 e **della griglia di valutazione del comportamento inserita nel PTOF** e, nelle classi interessate, **anche del comportamento durante le attività del PCTO**.

Le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base delle verifiche svolte anche in didattica a distanza, e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte degli alunni degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati.

Il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto-giudizio deliberata nel PTOF. Il voto di educazione civica è proposto al consiglio di classe dal coordinatore dell'educazione civica.

Criteri di Ammissione alla classe successiva. Classi non terminali

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, «...consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente».

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009.

L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale di tutte le discipline per gli studenti, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Criteri di ammissione all'Esame di Stato

Si fa riferimento alla relativa Ordinanza Ministeriale.

Criteri del collegio docenti relativi al voto sul Comportamento

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi e può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 5 del 16 gennaio 2009.

Non ammissione alla classe successiva (classi non terminali)

Lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il C. di C. ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto) il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze.

Non ammissione all'Esame di Stato (classi terminali).

Lo studente non è ammesso all'esame di stato tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse tali da non giustificare l'ammissione all'esame stesso, in quanto il C. di C. ritiene che lo studente/studentessa non abbia raggiunto il livello minimo di competenza del profilo professionale descritto nel PECUP relativo all'indirizzo frequentato.

Sospensione del giudizio. Criteri di riferimento (classi non terminali).

Nel rispetto dell'art. 4 comma 6 del DPR 122/2009 si individuano i seguenti parametri valutativi che determinano la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino insufficienze in alcune discipline, sottolineando preliminarmente che:

- il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, il raggiungimento non completo degli obiettivi;
- il voto quattro è considerato come insufficienza grave in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, il mancato raggiungimento degli obiettivi;
- i voti inferiori o uguali a tre sono considerati come insufficienze molto gravi in quanto queste valutazioni evidenziano, nella griglia di corrispondenza voto-giudizio, la mancanza totale degli obiettivi prefissati.

La sospensione del giudizio potrà essere deliberata, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica ed alle attività di sostegno e recupero effettuate, nonché della effettiva possibilità di recupero delle carenze mostrate, **in presenza di non più di tre materie con valutazione insufficiente.**

Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare alle attività di recupero organizzati dalla scuola, a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale, fermo restando l'obbligo per gli studenti con giudizio sospeso di sottoporsi alle verifiche.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Criteri generali di validità dell'anno scolastico deliberati dal collegio docenti

Sia l'articolo 2, comma 10, che l'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Sulla base degli stessi articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti, delibera i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Tale deroga viene concessa dai consigli di classe, in sede di scrutinio finale, per lunghi periodi di assenza (anche in didattica a distanza) dovuti ad accertati motivi di salute e/o altre gravi situazioni.